REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2022

BANDO SOTTOMISURA 16.4/A

"Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno di attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali"

Approvato con D.D.G. n. 5456 del 30.12.2021

INDICE

1.	Finalità e risorse
1.1	Finalità e obiettivi
1.2	Dotazione finanziaria
1.3	Durata e termini di realizzazione dell'intervento
1.4	Forma e intensità del sostegno
1.5	Definizioni specifiche del bando
1.6	Ambito d'intervento
2.	Localizzazione
3.	Massimali d'investimento
4.	Beneficiari e requisiti di ammissibilità
4.1	Beneficiari
4.2	Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità
4.3	Accordo di partenariato
5.	Spese ammissibili e non ammissibili
5.1	Spese ammissibili
5.2	Spese non ammissibili
5.3	Spese generali
6.	Complementarità
7.	Procedura di attivazione e presentazione della domanda di sostegno
7.1	Indicazioni generali sulla procedura adottata
7.2	Termini e modalità di presentazione della domanda di sostegno
7.3	Documentazione da allegare alla domanda di sostegno
7.3.1	Documentazione da produrre a supporto della domanda di sostegno
7.3.2	Documentazione specifica
7.4	Documentazione specifica domanda di pagamento Anticipo, SAL e Saldo
8.	Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi

- 9. Impegni ed obblighi del beneficiario
- 10. Disposizioni Finali
- 11. Riferimenti normativi

1. Finalità e risorse

1.1 Finalità e obiettivi

La Sottomisura 16.4 è attuata sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia PSR Sicilia 2014-2022, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2021) 8530 final del 19/11/2021 (Versione 10.1).

La Sottomisura è finalizzata al sostegno della cooperazione di filiera orizzontale e verticale tra operatori impegnati nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, loro associazioni e cooperative al fine di creare e sviluppare filiere corte e mercati locali nonché al sostegno delle attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali. In particolare:

- 1. Sviluppare nei consumatori e negli operatori economici il senso di fiducia e di appartenenza al territorio promuovendone l'identità e alla filiera produttiva, consolidando le relazioni tra gli operatori di filiera;
- 2. Sostenere la creazione di sbocchi di mercato per prodotti di nicchia del territorio regionale che, non riescono a inserirsi nei circuiti commerciali e nei mercati nazionali e internazionali;
- 3. Ridurre il numero dei soggetti intermediari;
- 4. Favorire lo sviluppo economico di aree rurali marginali, creando opportunità di lavoro per gli operatori locali.

Il presente bando disciplina gli aspetti specifici della Sottomisura 16.4 "Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno": per quanto non espressamente previsto nello stesso, si rimanda alle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - versione 2014-2022 approvate con DDG n. 4239 del 12/11/2021.

1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente Bando è pari ad € 4.000.000,00 di risorse aggiuntive Next Generation (UE).

1.3 Durata e termini di realizzazione dell'intervento

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati è fissato in 24 mesi, salvo proroghe come disciplinate dall'art. 7.2 delle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - versione 2014-2022 approvate con DDG n. 4239 del 12/11/2021".

Il suddetto tempo massimo decorre dalla data di notifica del provvedimento di concessione del sostegno adottato dal competente Ufficio Regionale.

1.4 Forma e intensità del sostegno

L'intensità del sostegno, concesso in conto capitale, è pari al 100% dei costi sostenuti e ritenuti ammissibili esclusivamente per il costo della cooperazione e promozione mentre i costi diretti del progetto sostenuti per investimenti materiali che derivano direttamente dalle attività progettuali, saranno finanziati ricorrendo all'intensità del sostegno delle corrispondenti misure/operazioni del Programma. Nel caso in cui i progetti di cooperazione riguardino prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato i contributi saranno concessi in "regime de minimis", ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013.

1.5 Definizioni Specifiche del bando

Produttore agricolo: agricoltore in possesso di partita IVA con codice attività ATECO2007 prevalentemente agricolo ed iscritto alla CCIAA.

Aggregazione verticale: aggregazione in cui partecipano attori della stessa filiera

Aggregazione orizzontale: aggregazione in cui partecipano attori di una o più filiere

Filiera corta: modalità di vendita dei prodotti agricoli e alimentari che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, non comporta più di un intermediario tra il produttore agricolo e il consumatore, intendendosi per intermediario un soggetto che acquista un prodotto dal contadino al fine di rivenderlo (rivenditore). Pertanto, un trasformatore deve essere considerato un intermediario se ha acquistato il prodotto dal contadino prendendo il controllo sul prodotto; diversamente, se l'agricoltore mantiene il controllo del prodotto anche durante la lavorazione, potendo decidere successivamente il prezzo di vendita, il trasformatore deve essere considerato come semplice fornitore di un servizio per l'agricoltore. Esempi di filiere corte sono i mercati agricoli di vendita diretta (farmer's markets), vendita all'interno dell'azienda agricola, vendita durante sagre, iniziative e manifestazioni, distributori automatici in sede fissa (ad esempio di latte e formaggi), vendita diretta dei prodotti presso le strutture turistiche e in luoghi di interesse turistico, paesaggistico e ambientale, vendita on-line (e-commerce), vendita a gruppi di acquisto solidale (GAS).

Mercato locale: luogo fisico in cui si realizza la vendita diretta di prodotti agricoli, anche trasformati, da parte di imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 580/1993, situato entro un raggio di 70 chilometri dall'azienda agricola di origine del prodotto.

Intermediario: Soggetto economico tra produttore primario e consumatore che svolge attività commerciale, che acquista e vende il prodotto della filiera (non è quindi considerato un intermediario ad esempio, il frantoio che svolge il servizio di molitura per conto terzi, il laboratorio di imbottigliamento che svolge servizio per conto terzi, il trasportatore che trasporta il prodotto etc..). Secondo gli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurale 2014-2020 "Un intermediario è un soggetto che acquista il prodotto dal contadino allo scopo di venderlo. Un rivenditore sarebbe quindi un intermediario.

Polo: raggruppamento di almeno due imprese indipendenti: start-up, micro, piccole e medie imprese nonché organismi di consulenza e/o organizzazioni di ricerca con esperienza nell'organizzazione della filiera e nella

promozione delle interazioni, nello scambio di conoscenze e competenze, creazione di reti, diffusione di informazioni tra le imprese del gruppo e pubblicizzazione dei prodotti.

Rete: raggruppamento di almeno due soggetti in grado di intraprendere azioni di carattere più generale che contribuiscano, ad esempio, ad attivare meccanismi di diffusione delle innovazioni lungo le filiere e di emulazione tra imprenditori.

Investimenti collettivi. Investimento materiale e/o immateriale realizzato congiuntamente da una pluralità di soggetti e destinato a un utilizzo comune, ivi compreso l'investimento collegato alla fusione di organizzazioni di produttori.

1.6 Ambito d'intervento

Gli obiettivi dei progetti di cooperazione dovranno essere coerenti con l'art. 42 del TFUE e riguardare prodotti agricoli dell'Allegato I del Trattato che, anche a seguito di trasformazione, restano all'interno dell'allegato medesimo.

Coerentemente con la scheda di misura del PSR 2014/2022, il sostegno è concesso per le seguenti categorie di interventi:

- 1. <u>Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali</u>. Sono ammissibili interventi di costituzione del soggetto e di animazione dell'area interessata al fine di ampliare la partecipazione al progetto e rendere fattibile un progetto territoriale collettivo.
- 2. <u>Promozione delle filiere corte e dei mercati locali.</u> Sono ammissibili i seguenti interventi:
- Organizzazione e/o allestimento e /o promozione di eventi/manifestazioni e iniziative di valorizzazione delle produzioni locali (fiere, sagre, mercati del contadino, mercato dell'Agricoltore ecc.) con particolare riferimento a produzioni di qualità;
- Organizzazione e realizzazione di educational tour e visite aziendali volte alla promozione della filiera corta e dei mercati locali (attività finalizzate alla conoscenza diretta dei luoghi di produzione e dei metodi di lavorazione dei prodotti nonché delle caratteristiche del territorio di produzione) rivolti a responsabili di acquisto dei GAS regionali (Gruppi di Acquisti solidali) dei punti vendita operanti in Sicilia anche in forma associata o organizzata e delle strutture del canale Ho.RE.CA. situate nel territorio regionale;
- Promozione presso i mercati ortofrutticolo, punti vendita e strutture del canale Ho.RE.CA. operanti nel territorio regionale che prevedono la vendita dei prodotti al consumatore;
- Creazione e/o promozione di portali/siti web e App finalizzati alla vendita diretta on-line (e-commerce). L'importo massimo riconosciuto sarà pari ad euro 10.000,00. La logistica potrà essere svolta con mezzi propri o a seguito della stipulazione di un accordo sottoscritto con un gestore di servizi di logistica.

Le azioni di promozione devono riguardare la filiera corta o il mercato locale complessivamente inteso e non il singolo prodotto. Il sostegno per qualsiasi materiale o attività promozionale deve rendere i potenziali

clienti/consumatori consapevoli dell'esistenza della filiera corta o del mercato locale, evidenziando i benefici dell'acquisto attraverso questi strumenti

Il sostegno non è concesso per interventi, proposti da un raggruppamento già in essere, che non abbiano il carattere della novità.

È esclusa ogni forma di promozione a marchi d'impresa.

2 Localizzazione

Sono finanziabili esclusivamente gli interventi realizzati nell'ambito del territorio regionale. Nel caso di Mercato locale occorre rispettare il limite di 70 Km dall'azienda agricola di origine del prodotto.

3 Massimali d'investimento

L'importo massimo di spesa ammessa è di € 150.000,00 per beneficiario (sottoforma di aggregazione) a rimborso delle spese sostenute, al netto dell'IVA.

4 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

4.1 Beneficiari

I beneficiari del presente bando sono agricoltori, cooperative, trasformatori e rivenditori che svolgono le attività ammissibili al supporto della sottomisura, aggregati in:

- Gruppi di Cooperazione (G.C.) tra almeno un agricoltore e un soggetto compreso tra operatori dei settori agricolo e forestale e della filiera alimentare da un lato e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale dall'altro (tra cui, a titolo esemplificativo, associazioni di produttori, cooperative e organizzazioni interprofessionali, associazioni di promozione sociale o organismi che abbiano esperienza nella creazione e organizzazione della filiera corta);
- Poli e reti di nuova costituzione;
- Poli e reti già esistenti che intraprendono una nuova attività (art. 35 comma 3 Reg. (UE) n. 1305/2013);

All'interno di ciascun polo o rete deve essere garantita la presenza di un agricoltore.

L'aggregazione può essere già costituita formalmente in ATI/ATS/Rete di imprese ai sensi della legge 33 del 9 aprile 2009 o costituirsi successivamente: in quest'ultimo caso, sarà sufficiente la stipula di un accordo di cooperazione (di seguito "Accordo") nella forma della scrittura privata autenticata che, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, dovrà essere formalizzato nelle forme di legge.

Le ATI e le ATS saranno rappresentate dal soggetto Capofila al quale i partners devono conferire, con atto unico, mandato collettivo speciale con potere di rappresentanza. Il soggetto Capofila svolge funzione di coordinamento e cura nella predisposizione dell'Accordo e delle relative adesioni, si occupa della preparazione, sottoscrizione e presentazione del progetto, della relativa domanda di sostegno e di pagamento e dei relativi allegati, in nome e per conto degli altri soggetti partecipanti, dell'organizzazione comune a tutti, dell'attività e dei rapporti con l'Amministrazione per le diverse fasi di attuazione e sorveglianza del progetto.

Il Capofila/Rappresentante legale deve rientrare tra i soggetti sottoscrittori dell'Accordo e assume le specifiche responsabilità previste dallo stesso e attribuite dal mandato di rappresentanza.

4.2 Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità

Il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda (rilascio informatico sul SIAN), i seguenti requisiti di ammissibilità:

- 1. Rientrare tra gli organismi descritti al par. 4 "Beneficiari";
- 2. Essere costituito o impegnarsi a costituirsi nelle forme aggregative previste dal presente bando;
- **3.** Composizione del partenariato comprendente almeno due soggetti che svolgano attività di cui alla presente sottomisura e che contribuiscano alle priorità della politica di sviluppo rurale;
- 4. Presenza nel partenariato di almeno un agricoltore, in forma singola o associata, in possesso di un fascicolo aziendale aggiornato alla medesima data, titolare di partita IVA con codice di attività agricola, iscritti alla CCIAA e all'INPS, con sede legale in Sicilia e almeno una propria unità produttiva (desumibile dalla visura camerale) sul territorio regionale. Nell'atto costitutivo del partenariato o, per i soggetti non ancora costituiti, nell'accordo di cooperazione, devono essere chiaramente evidenziate le ricadute positive per gli agricoltori coinvolti;
- 5. Costituzione e aggiornamento presso una struttura abilitata del fascicolo aziendale, da parte del legale rappresentante del partenariato; in caso di partenariato non ancora costituito, presentazione per ciascun partner del fascicolo aziendale/anagrafico, aggiornato e validato, nel quale risulti la consistenza aziendale o, per soggetti diversi dagli agricoltori, la posizione anagrafica. Tali adempimenti devono avvenire prima della presentazione della domanda di sostegno.
- **6.** Non aver subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 c.p. o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione nonché di non aver riportato condanne ai sensi dell'art.2 com.1della legge del 23/12/1986 n. 989 modificato dall'art. 73 della Legge del 19/02/92 n. 142;
- 7. Non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001;

- **8.** Non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,;
- **9.** Non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati penalmente rilevanti;
- **10.** Non aver subito una revoca parziale o totale del contributo, concesso nell'ambito del PSR 2014-2020 ovvero del PSR 2007-2013 per il quale non abbia ancora interamente restituito l'importo dovuto;
- 11. Esistenza di un regolamento interno che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle attività progettuali, la trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e l'assenza di attuali o possibili conflitti di interesse; nel caso di partenariato costituendo, l'impegno a dotarsi di un regolamento con le predette prescrizioni entro 30 giorni dalla graduatoria definitiva;
- 12. Presentazione di un Progetto di cooperazione esecutivo finalizzato all'avvio di nuove attività comuni relative alla realizzazione e allo sviluppo della filiera corta e/o mercato locale, della durata minima di 24 mesi; la predisposizione del progetto dovrà avvenire con le indicazioni e i contenuti di cui al modello allegato al bando e deve riportare i seguenti requisiti minimi:
 - Elenco dei soggetti partecipanti al partenariato con la relativa ripartizione delle attività e delle responsabilità;
 - Descrizione puntuale degli obiettivi del Progetto;
 - Indicazione dell'ambito geografico di intervento e della filiera o del mercato locale;
 - Indicazione di eventuali altre misure e/o sottomisure del PSR attivate o da attivare da parte di uno o più soggetti aderenti al partenariato, che prevedono interventi collegati e funzionali al progetto di cooperazione;
 - Illustrazione puntuale dell'intero processo di realizzazione del progetto di cooperazione, con evidenza delle ricadute e del contributo che il progetto offre alle priorità politica di sviluppo locale;
 - Illustrazione delle azioni/attività che si intendono realizzare per gli interventi di promozione delle filiere corte e mercati locali (ad esempio, educational tour e visite aziendali, degustazioni, giornate dimostrative e gastronomiche territoriali, manifestazioni, esposizioni, rassegne ed eventi sito web, newsletter);
 - Cronoprogramma;
 - Piano finanziario, articolato per annualità e attività;

Le dichiarazioni relative ai punti dal 6 al 10 potranno essere rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva.

4.3 Accordo di cooperazione

L'Accordo di cooperazione dovrà essere redatto secondo il modello allegato al presente bando (Allegato 1).

5. Spese ammissibili e non ammissibili

5.1 Spese ammissibili

Le spese proposte nei progetti presentati dai richiedenti devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza del preventivo scelto, come descritto nelle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - versione 2014-2022 approvate con DDG n. 4239 del 12/11/2021.

In particolare la spesa proposta deve:

- essere imputabile all'investimento (diretta relazione tra le spese, le operazioni e gli obiettivi finali);
- essere pertinente rispetto all'investimento e risultare come conseguenza diretta dello stesso investimento;
- essere congrua rispetto all'investimento e commisurata alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare il progetto, e non sproporzionata rispetto l'investimento da realizzare;
- rispettare il criterio di ragionevolezza;
- essere sostenuta nel periodo di ammissibilità.

In linea generale, nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale, secondo quanto disposto dal Reg. UE 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio (disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e del FEAGA negli anni 2021 e 2022, le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2025.

In base all'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013, comma 6, non sono selezionati per il sostegno del FEASR le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di sostegno nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

Alla data della domanda di sostegno, i programmi di investimento devono risultare non ancora avviati e le relative spese non ancora sostenute. Le ordinazioni delle forniture possono anche essere antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno purché l'effettiva consegna dei beni avvenga dopo la stessa data. Le fatture, i documenti di trasporto, i pagamenti (compresi gli acconti e le caparre confirmatorie) relativi alle spese ammissibili, dovranno essere successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno, pena la non ammissibilità della spesa al finanziamento.

Sono ammissibili a sostegno i costi per spese immateriali e i costi diretti relativi alle attività finanziabili ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e in conformità con l'art. l'art 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013, così ripartiti:

- 1. per le **azioni di cooperazione** per lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali sono ammissibili i seguenti costi:
 - costi amministrativi e legali per l'eventuale costituzione del partenariato
 - costi per la predisposizione del progetto di cooperazione

- costi per l'animazione per la partecipazione delle imprese al progetto di cooperazione
- costi di esercizio delle attività, compresi quelli relativi al personale e spese generali;
- per gli interventi di promozione delle filiere corte e mercati locali sono ammissibili i seguenti costi:
 - costi relativi alla realizzazione di educational tour e visite aziendali finalizzati alla promozione della filiera corta e dei mercati locali (attività finalizzate alla conoscenza diretta dei luoghi di produzione e dei metodi di lavorazione dei prodotti, nonché delle caratteristiche del territorio di produzione);
 - costi relativi alla realizzazione di degustazioni, giornate dimostrative e gastronomiche territoriali;
 - costi relativi all'organizzazione e partecipazione a manifestazioni, esposizioni, rassegne ed eventi al fine di diffondere la conoscenza della filiera corta che si intende promuovere;
 - costi dei materiali e dei prodotti distribuiti gratuitamente durante le iniziative promozionali quali: fiere, degustazioni, tasting, promozione sui canali HORECA;
 - costi per la realizzazione e/o promozione di portali/siti web e App finalizzati alla vendita diretta on-line (e-commerce) per un importo massimo pari a euro 10.000,00;
 - costi di promozione, materiale pubblicitario esclusivamente per la promozione degli eventi/manifestazioni ed iniziative di valorizzazione delle produzioni locali oggetto della domanda;
 - costi di noleggio, allestimento ed organizzazione di fiere, festival e/o iniziative rilevanti per la commercializzazione dei prodotti;
 - costi per la vendita diretta o attività di promozione quali, a titolo esemplificativo, Mercato del Contadino, Mercato dell'Agricoltore, sagre e fiere purché non vi sia pubblicizzazione di marchi commerciali;

3. per investimenti materiali:

- costi diretti specifici legati al progetto compresi acquisto di impianti, macchine, attrezzature, distributori automatici per la vendita diretta nonché veicoli per trasporto, consegna e vendita diretta di prodotti direttamente connessi agli interventi ammissibili;
- costi per la realizzazione e/o adozione di un sistema informatico gestionale comune (software).

Le spese per le <u>azioni di cooperazione</u> per lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali non possono essere superiori al 40% dell'importo complessivo del progetto.

Almeno il 60% dell'importo complessivo del progetto deve essere destinato agli <u>interventi di promozione</u> delle filiere corte e mercati locali. All'interno di questa percentuale, le spese per l'acquisto di macchine ed attrezzature non possono superare il 50%.

Per quanto non previsto dal presente bando, si rimanda alle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - versione 2014-2022 approvate con DDG n. 4239 del 12/11/2021.

Nel caso di poli e reti, già esistenti, che intraprendono una nuova attività (art. 35 (3) del Reg. (UE) n. 1305/2013), saranno ammissibili esclusivamente i costi connessi all'attuazione del progetto innovativo proposto.

5.2 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese di cui all'art. 69 comma 3 del Reg. UE n. 1303/2013, tra cui l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA. Per i costi del personale non è previsto il rimborso dell'IRAP. Sono, inoltre, escluse dal sostegno le spese di cui all'art. 45 comma 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Il sostegno non potrà essere concesso ad un gruppo preesistente che intende continuare un progetto già in essere.

Inoltre non sono ammissibili:

- spese riguardanti l'ordinaria attività svolta dai beneficiari;
- spese sostenute o quietanzate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- spese per acquisto di impianti, macchine e attrezzature, anche informatiche, usate e/o non direttamente connesse agli interventi ammissibili.
- vendita diretta o attività di promozione svolta dalla singola impresa agricola ad eccezione di quelle svolte in contesti quali, a titolo esemplificativo, Mercato del Contadino, Mercato dell'Agricoltore, sagre e fiere nell'ambito delle quali non vi sia pubblicizzazione di marchi commerciali;
- le spese relative a materiali ed oggettistica costituenti dotazioni necessarie alla commercializzazione del prodotto;
- spese relative ad ogni forma di promozione a marchi di impresa;
- spese per attività di informazione e promo-pubblicitarie riferite esplicitamente a singoli prodotti e/o singoli aderenti al consorzio, alla associazione o cooperativa, pena la revoca del contributo concesso.

5.3 Spese generali

Le spese generali possono essere ammesse a contributo sino alla percentuale massima del 6% dell'importo complessivo del progetto, al netto delle spese stesse, ed in particolare così distinte:

1) 3 % onorari di professionisti e/o consulenti per:

- studi di fattibilità;
- stesura e predisposizione di tutti gli elaborati progettuali a corredo della domanda di sostegno;
- predisposizione della documentazione tecnico-contabile e amministrativa ai fini della presentazione della domanda di pagamento anticipo, SAL e saldo.

Per le spese relative alle sopra elencate attività l'importo massimo ammissibile a contributo è quello risultante dall'applicazione dei valori percentuali riportati nel Prezzario Regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali di cui al D.A. n.14 del 25/02/2015, pubblicato nel S.O. alla GURS n.11 del 13/03/2015.

Per quanto riguarda le spese di progettazione, attesa la natura fiduciaria dell'incarico, non sono richiesti i tre preventivi e, per la determinazione della congruità degli importi, si farà riferimento al DM n. 140/2012 e s.m.i. e al DM n. 143/2013 e s.m.i.

L'affidamento degli incarichi professionali relativi alle attività di cui al presente punto 1 dovrà essere formalizzato attraverso uno specifico contratto stipulato fra il beneficiario e il professionista, da registrarsi nei casi previsti dalla legge. Tale contratto farà parte della documentazione essenziale da presentare unitamente alla domanda di sostegno e dovrà contenere l'importo in euro per ciascuna delle attività previste dalla prestazione.

2) 3% altre spese:

- spese per parcelle notarili e per consulenze legali inerenti l'investimento oggetto di finanziamento;
- spese per la tenuta di conto corrente, purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione, con esclusione degli interessi passivi;
- spese per garanzie fideiussorie per la concessione di anticipi;
- spese inerenti all'obbligo di informazione e pubblicità sugli interventi finanziati dal FEASR (targhe, cartelloni, ecc.).

In ogni caso l'importo massimo ammissibile al contributo delle spese di cui al punto 2) non potrà essere superiore al 3% e si dovrà fare riferimento, ai fini della ragionevolezza dei costi, al confronto di almeno tre offerte di preventivi in concorrenza o alla valutazione del tecnico effettuata sulla scorta di un' accurata e documentata indagine di mercato, ad esclusione delle polizze, delle spese relative al conto corrente e delle spese relative alle parcelle notarili.

6. Complementarietà

Gli interventi proposti dovranno rispettare le linee di complementarietà indicate nel capitolo 14 del PSR Sicilia 2014/2020.

Qualora la sottomisura dovesse essere abbinata a progetti sostenuti da fondi dell'Unione Europea diversi dal FEASR sullo stesso territorio, la complementarità e la coerenza tra i fondi, al fine di evitare ogni sovracompensazione, devono rispettare quanto previsto dall'Accordo di Partenariato che individua in modo puntuale gli obiettivi e i risultati attesi dalle politiche dei diversi fondi che concorrono al raggiungimento degli obiettivi tematici annunciati nell'art 9 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

7. Procedura di attivazione e presentazione della domanda di sostegno

Per l'adesione a uno o più dei regimi di aiuto attivati con le Misure del PSR, la domanda di sostegno deve essere compilata e inviata esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'applicativo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) secondo le modalità indicate nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - versione 2014-2022 approvate con DDG n. 4239 del 12/11/2021".

7.1 Indicazioni generali sulla procedura adottata

La Sottomisura di cui al presente bando è attivata tramite procedura valutativa.

7.2 Termini e modalità di presentazione della domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata e inviata esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'applicativo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dal 01/02/2022 al 02/03/2022 e imputata a: **Reg.Sicilia-dip.agricoltura-area7**. Sul portale SIAN deve essere caricata tutta la pertinente documentazione dematerializzata.

La presentazione della domanda di sostegno deve avvenire tramite soggetti abilitati CAA e/o Professionisti iscritti a Ordini e/o Collegi professionali convenzionati con la Regione, a cui il beneficiario ha conferito espressa delega. La procedura di presentazione della domanda è descritta dalle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - versione 2014-2022 approvate con DDG n. 4239 del 12/11/2021".

7.3 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

7.3.1 Documentazione da produrre a supporto della domanda di sostegno

Alla domanda di sostegno dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1. documento di riconoscimento del legale rappresentante del partenariato o del capofila;
- 2. elenco dei documenti allegati alla domanda;
- 3. Scheda tecnica di auto-valutazione del punteggio auto-attribuito in forma di perizia asseverata firmata digitalmente dal progettista e dal rappresentante legale secondo lo schema di cui all'allegato 2;
- 4. documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti relativi ai punteggi dei criteri di selezione;
- 5. patto d'integrità sottoscritto dal beneficiario;
- 6. Accordo di cooperazione nella forma di atto pubblico o, nel caso di raggruppamento costituendo, nella forma di scrittura privata autenticata, sottoscritta da tutti i partner, nel quale venga espressamente previsto l'impegno degli stessi a costituire il nuovo soggetto giuridico di cooperazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili; nella scrittura privata deve essere individuato, fra i partner, un soggetto capofila;

Nel caso di partenariato costituendo:

- 7. Fascicolo aziendale, aggiornato e validato, di ciascun componente del partenariato;
- 8. Bozza di regolamento interno, che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in grado di evitare possibili conflitti di interesse;
- 9. Mandato con rappresentanza conferito al capofila, nel quale siano riportati i contenuti minimi indicati nel paragrafo 9 "Impegni e obblighi del beneficiario" del presente bando;
- 10. Dichiarazione di impegno resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante le dichiarazioni di cui al paragrafo 9 "Impegni e obblighi del beneficiario" del presente bando;
- 11. Certificato sostitutivo che documenti l'iscrizione alla C.C.I.A.A. del beneficiario capofila e di tutte le imprese partner;

Nel caso di gruppi di aggregazione già costituiti:

- 12. Fascicolo aziendale, aggiornato e validato, del partenariato;
- 13. Copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento interno dai quali si evincano chiaramente competenze e responsabilità di ogni partner dell'aggregazione coerentemente con quanto indicato nel paragrafo 9 "Impegni e obblighi del beneficiario" del presente bando;
- 14. Elenco dei soci con codice di attività ATECO2007 prevalentemente agricolo;
- 15. Delibera del consiglio di amministrazione, se previsto dallo statuto, o altro atto avente medesimo valore, che autorizza il rappresentante legale a richiedere il finanziamento e sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto ed a riscuotere gli aiuti nonché affidi al tecnico progettista la stesura del progetto e il coordinamento di tutti gli atti consequenziali;
- 16. Dichiarazione di impegno resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante le dichiarazioni di cui al paragrafo 9 "Impegni e obblighi del beneficiario" del presente bando;
- 17. Copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
- 18. Certificato sostitutivo che documenti l'iscrizione alla C.C.I.A.A. del beneficiario;

7.3.2 Documentazione specifica

- 19. Relazione tecnica illustrativa del progetto, che includa i seguenti aspetti: finalità, obiettivi e valutazione economica del progetto e dei risultati attesi;
- 20. Progetto tecnico-economico esecutivo riportante la descrizione dettagliata di tutte le attività che si intendono realizzare con una disaggregazione puntuale per voci di costo e riportante il periodo di realizzazione di ogni singola attività promozionale. Al progetto esecutivo, per ogni voce di spesa devono essere allegati tre preventivi esplicativi in dettaglio del servizio offerto, con disaggregazione delle relative voci di costo. Dai preventivi deve evincersi che viene rispettato il principio della concorrenza. Ove sussista la condizione di esclusività di un determinato servizio, è sufficiente un

preventivo con allegato il contratto di esclusività sottoscritto dalle parti interessate, dal quale si evinca la durata del mandato e la natura dello stesso;

Il progetto tecnico deve inoltre esplicitare in dettaglio le azioni da realizzare con l'indicazione dei seguenti dati:

nel caso di partecipazione e/o organizzazione e/o allestimento e/o promozione di eventi/manifestazioni ed iniziative di valorizzazione delle produzioni locali (fiere, sagre, mercati del contadino, mercato dell'Agricoltore, ecc.):

- località in cui si svolge la manifestazione;
- tipologia di manifestazione (specializzata nel settore agro-alimentare);
- risultati attesi;

nel caso di organizzazione e realizzazione di educational tour e visite aziendali volti alla promozione della filiera corta e dei mercati locali:

- elenco dei responsabili di acquisto, loro GAS o società di appartenenza;
- i mercati locali o le aziende agricole oggetto dell'educational tour;
- nel caso di ricorso alla cartellonistica esterna:
- indicazione sull'ubicazione o areale urbano degli spazi pubblicitari;
- inizio presunto della campagna di comunicazione e durata della stessa;
- formato degli impianti pubblicitari;
- stima sul costo contatto;
- risultati attesi;
- nel caso di comunicazione sulle riviste:
- certificato ADS della testata o dichiarazione dell'editore che attesti:
 - a. numero di copie diffuse e numero di lettori;
 - b. diffusione geografica della testata o della rivista;
 - c. dati relativi all'individuazione del target-group di riferimento;
- risultati attesi;
- nel caso di comunicazione e/o pubblicità su reti televisive:
- dati relativi agli ascolti rilevati da apposite società (Auditel ed altre);
- concessione governativa e la relativa copertura territoriale;
- prezzario con l'indicazione dei costi relativi a singoli spot firmato dal rappresentante legale;
- nel caso di creazione e/o promozione di portali web finalizzati alla vendita diretta on- line (e-commerce) e promozione su piattaforme internet (App, social, ecc.):
- indicazione sul target (consumatori e/o buyer e/o distributori e/o opinion maker e/o operatori specializzati del trade);
- risultati attesi.

7.4 Documentazione specifica domanda di pagamento Anticipo, SAL e Saldo

In base agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere il versamento di un anticipo, non superiore al 50% dell'aiuto pubblico esclusivamente per la quota progettuale destinata agli investimenti materiali.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione sul portale SIAN da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e, a garanzia dell'importo richiesto, di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di durata corrispondente al periodo previsto per la realizzazione dell'investimento, a favore dell'Organismo Pagatore AGEA, di importo pari all'anticipazione concessa, utilizzando il modello predisposto dallo stesso Organismo Pagatore. Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzate dall'Organismo Pagatore sulla base degli elenchi pubblicati sul sito IVASS (Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni).

La fideiussione bancaria (o polizza assicurativa o garanzia equivalente) verrà svincolata una volta che l'Organismo Pagatore abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'intervento superi l'importo dell'anticipo.

Oltre a quanto previsto dall'art. 5 delle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - versione 2014-2022 approvate con DDG n. 4239 del 12/11/2021", il beneficiario dovrà allegare alla domanda di SAL la seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario;
- 2. quadro riepilogativo delle spese sostenute, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata;
- 3. cronoprogramma attestante le date e i luoghi di svolgimento delle attività previste nel progetto di cooperazione, vidimato dal legale rappresentante del partenariato;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- fatture quietanzate, documentazione fiscale regolare, nonché documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari, estratti conto) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità;
- dichiarazioni liberatorie di quietanza delle fatture rilasciata dai fornitori con l'indicazione della modalità e data di pagamento;
- locandine, comunicati stampa e web, relazioni, registri presenze per le spese relative a incontri, elenco dei partecipanti, documentazione fotografica e copia del materiale divulgativo diffuso.

La documentazione da allegare alla domanda di pagamento del Saldo è la seguente:

- 1) relazione conclusiva del progetto;
- 2) quadro riepilogativo delle spese sostenute, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile euro;
- fatture quietanzate, documentazione fiscale regolare, nonché documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari, estratti conto) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità;
- dichiarazioni liberatorie di quietanza delle fatture rilasciata dai fornitori con l'indicazione della modalità e data di pagamento;
- 6) locandine, comunicati stampa e web, relazioni, registri presenza per le spese relative ad incontri, elenco dei partecipanti, documentazione fotografica ecc;
- 7) copia del materiale divulgativo diffuso.

La suddetta documentazione tecnico-contabile relativa a SAL e Saldo dovrà essere redatta e sottoscritta da tecnici abilitati, nei limiti delle rispettive competenze professionali, nonché dal soggetto richiedente. L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto necessario, per l'espletamento del procedimento istruttorio.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale deve essere presentata da parte del beneficiario sul portale SIAN entro e non oltre i 90 giorni successivi ai termini di scadenza concessi per la realizzazione delle attività, salvo specifiche diverse disposizioni previste nei singoli bandi/avvisi, nei provvedimenti di concessione o di proroga.

Le relative fatture o documenti giustificativi, per essere ammissibili al pagamento, devono essere emessi entro il termine previsto per l'esecuzione dei lavori, devono essere relativi alla spesa sostenuta per la realizzazione delle attività (fatture, documenti probatori o documenti aventi forza probatoria equivalente, documentazione tecnica, amministrativa e contabile prevista dai singoli bandi/avvisi).

8. Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi

La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverranno nel rispetto dei criteri sotto riportati, definiti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento UE n. 1305/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Per la valutazione di merito i punteggi saranno attribuiti alle domande ritenute ammissibili, sulla base dei criteri di seguito indicati. Non saranno attribuiti punteggi per i criteri non supportati dalla relativa documentazione.

Il prospetto che segue riporta per singolo criterio la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la documentazione comprovante il possesso del requisito all'atto di presentazione della domanda.

Si evidenzia che ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito il richiedente dovrà compilare l'apposito quadro della domanda di sostegno (Quadro H - Criteri di selezione e autovalutazione del progetto) riportante i criteri e i relativi punteggi. Si specifica che il punteggio auto-attribuito non può essere corretto/modificato dal richiedente dopo la presentazione della domanda di sostegno. Anche l'omessa auto-attribuzione del punteggio non può essere oggetto di richiesta di rettifica dopo la presentazione della domanda di sostegno.

In sede di presentazione della domanda di sostegno, dovrà essere prodotta la scheda tecnica di auto-valutazione redatta in forma di perizia asseverata da parte del tecnico professionista, nella quale vengono riportati gli interventi previsti dall'iniziativa progettuale e i criteri di selezione con i relativi punteggi auto-attribuiti. Tale scheda deve essere firmata anche dal titolare della domanda di sostegno.

CRITERI DI SELEZIONE

Principio dei criteri di selezione	Descrizione criterio	Punteggio	Documentazione comprovante il possesso del requisito
Rilevanza del partenariato in termini di numero di aziende coinvolte e quantità dei prodotti interessati (max 24 punti)	Il punteggio verrà assegnato in base al numero delle aziende che parteciperanno al progetto (3 punti per azienda partecipante fino a un massimo di 18 punti) oltre il previsto n. minimo di due ed in base al numero dei prodotti interessati	Numero aziende 3 3 4 6 5 9 6 12 7 15 ≥ 8 18 Numero prodotti ≥ 3 1 ≥ 5 3 ≥ 8 6	Numero delle aziende partecipanti e dei prodotti interessati così come descritti nel progetto
Iniziative con prevalente ricaduta in aree rurali D (max 28 punti)	 IL punteggio verrà assegnato in base alla provenienza dei prodotti: Prevalentemente (> 50%) dalle aree rurali D Interamente dalle aree rurali D 	15 28	Progetto proposto
Iniziative promosse da OP riconosciute ai sensi della normativa europea, nazionale e/regionale	Il punteggio verrà assegnato se l'attività verrà proposta da organizzazioni di produttori riconosciute	10	Progetto proposto da OP

vigente (10 punti)			
Grado di coerenza del progetto rispetto alla strategia proposta e alla politica dello sviluppo rurale (12 punti)	Il punteggio verrà assegnato ai progetti che prevedono iniziative rivolte alla commercializzazione prevalente, in termini di valore (>50%) di prodotti di cui ai sistemi di qualità indicati nella sottomisura 3.1	12	Certificazione rilasciata dagli enti terzi di certificazione e fatture di vendita del prodotto di tutte le aziende partecipanti al progetto
Capacità di produrre risultati che possano mantenersi nel tempo (Max 10 punti)	Il punteggio verrà assegnato qualora almeno il 50% delle aziende aderenti al progetto si impegni a mantenere la propria partecipazione per un periodo minimo di 2 anni 3 anni	6 10	Dichiarazioni d'impegno
Grado di chiarezza e di definizione del cronoprogramma (4 punti)	Il punteggio verrà assegnato se l'attività verrà proposta con un calendario dettagliato delle iniziative con allegata copia degli accordi presi con l'autorità di gestione dei mercati almeno per il primo anno di attività	4	Cronoprogramma delle attività allegato al progetto e copia degli accordi presi con le autorità di gestione dei mercati
Pertinenza del progetto rispetto alle condizioni ed esigenze del mercato agricolo e l'economia rurale locale, dimostrata nel progetto (Max 12 punti)	Numero di iniziative organizzate per la promozione dei prodotti tipici legati al territorio: n. eventi/iniziative per anno ≥ 3 ≥ 6 ≥ 8	4 8 12	Relazione tecnica allegata al progetto

A parità di punteggio sarà attribuita in ordine decrescente la priorità alla domanda di sostegno che è stata presentata per prima in conformità alle modalità e termini di presentazione della stessa previsti dal Bando "farà fede il numero di domanda". In caso di presentazione di domanda di rettifica farà fede il numero riportato nella stessa ai fini dell'attribuzione della priorità.

Ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito dovrà essere compilata e sottoscritta la scheda di auto attribuzione punteggio debitamente compilata. L'assenza o l'omessa compilazione comporta la non attribuzione del relativo punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, il relativo punteggio auto-attribuito non sarà convalidato. Non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'ammissibilità al

finanziamento. I requisiti che determinano l'attribuzione del punteggio devono, per ciascun criterio, sussistere al momento della data di presentazione dell'istanza.

Si fa presente che per lo stesso investimento non potrà essere attribuito il punteggio previsto da due o più criteri.

9. Impegni ed obblighi del beneficiario

Il beneficiario con la sottoscrizione della domanda è tenuto, nei cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale del sostegno, ad osservare i seguenti impegni e obblighi:

- Aggiornare il fascicolo aziendale ogni qual volta si verifichino delle variazioni;
- nel caso di partenariato non ancora costituito, il beneficiario si impegna a formalizzare, una volta ammesso al sostegno, l'accordo di cooperazione e costituirsi nelle forme previste dal presente bando entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. Inoltre, si impegna a presentare una bozza di Regolamento interno che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in grado di evitare possibili conflitti d'interesse;
- non apportare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi, le condizioni di attuazione dell'operazione/investimento con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
- Rispettare il vincolo di non alienabilità e vincolo di destinazione in caso di investimenti. In attuazione dell'art. 71 del Reg. (CE) n. 1303/2013, non è consentito, dopo l'adozione del provvedimento di concessione del contributo, modificare in maniera sostanziale le componenti del progetto approvato salvo quanto concesso in fase di variante nei cinque anni successivi al pagamento finale.
- mantenere i requisiti che hanno determinato l'attribuzione del punteggio in base ai criteri di selezione e del punteggio minimo di ammissibilità per l'intera durata dell'impegno;
- non alterare la natura o le condizioni di esecuzione e non conferire un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
- non cessare o rilocalizzare una attività produttiva al di fuori della Regione Sicilia;
- a comunicare tempestivamente ogni variazione o cambiamento intervenuti sull'operazione o investimento;
- comunicare, almeno dieci giorni prima dell'evento, la sede in cui è custodito il materiale promo pubblicitario per consentire il coordinamento dei controlli da parte dell'Amministrazione;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
- conservare, presso la sede del soggetto capofila/legale rappresentante del gruppo di aggregazione, la documentazione probatoria relativa allo svolgimento delle attività di animazione territoriale (registri presenze, verbali e/o relazioni degli incontri con i possibili partner, eventuali note di ordine, preventivi, corrispondenza, ecc.) almeno fino a 3 anni dopo il pagamento del saldo;

- esibire, su richiesta dell'Amministrazione, la documentazione in originale attestante le dichiarazioni rese dal capofila/legale rappresentante del gruppo di aggregazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- utilizzare i beni e servizi acquistati esclusivamente per le finalità previste dalla sottomisura;
- garantire la presenza dell'emblema dell'Unione e il riferimento al sostegno del FEASR in tutti i materiali utilizzati per le azioni di informazione e divulgazione, oltre che della Regione Siciliana e della sottomisura 16.4 del PSR Sicilia 2014-2020;
- aprire e/o mantenere un conto corrente bancario dedicato al progetto finanziato nell'ambito della sottomisura 16.4 del PSR Sicilia 2014-2020, intestato al legale rappresentante del partenariato, nel rispetto di quanta previsto in merito nelle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superfici o agli animali versione 2014-2022, approvate con DDG 4239 del 12/11/2021;

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

10. Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si farà riferimento al PSR Sicilia 2014/2022, alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti nonché alle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - versione 2014-2022, approvate con DDG n. 4239 del 12/11/2021, ed in particolare per le materie che seguono:

- procedura di attivazione e presentazione della domanda di sostegno
- cumulo
- modalità di presentazione della domanda di sostegno
- domanda di rettifica per errore palese
- acquisizione e trattamento della domanda di sostegno AdG
- presentazione della domanda di pagamento richiedente
- acquisizione e trattamento della domanda di pagamento (DDP) AdG;
- ammissibilità e istruttoria di pagamento, Istruttoria domanda di anticipo e SAL, istruttoria domanda di saldo;
- tracciabilità dei pagamenti;
- applicazione riduzioni/sanzioni.

Ed inoltre, "Norme generali per la realizzazione delle operazioni":

- varianti e interventi che non costituiscono varianti;
- principio di flessibilità degli investimenti;
- proroghe;
- rinunce o recessi;
- soccorso istruttorio;
- stabilità delle operazioni;

- cantierabilità;
- comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
- informazione e pubblicità, posizionamento e caratteristiche delle targhe e dei cartelloni;
- riduzioni.

11 Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11/03/2014, che integra il Regolamento
 (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
 gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
 amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e
 ss.mm.ii.;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie e ss.mm.ii.;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii.;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di
 applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
 riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e
 ss.mm.ii.;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro e ss.mm.ii.;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di
 applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
 riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme
 sui controlli, le cauzioni e la trasparenza e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2017 della Commissione, del 10 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE)

- 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) N. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parteb del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 Luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune;
- Decisioni: C(2015) 8403 final del 24/11/2015, che approva la versione 1.5 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea, C(2016) 8969 final del 20/12/2016, che approva la versione 2.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2017) 7946 final del 27/11/2017 che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 615 final del 20/01/2018 che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 8342 final del 03/12/2018 che approva la versione 5.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2019) 9229 final del 16/12/2019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia, C (2020) 4912 final del 13/07/2020 che approva la versione 8.0 del PSR Sicilia; C(2020) 8655 final del 01/12/2020 che approva la versione 9.1 del PSR Sicilia; C (2021) 8530 final del 19/11/2021 che approva la versione 10.1 del PSR Sicilia;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
- Legge regionale n. 7 del 21/05/2019, "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";

- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 5 Febbraio 2018 n.22 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019 come integrata nella seduta del 5 novembre 2020 approvato con DM MIPAAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0014786 del 13/01/2021;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 marzo 2020 n. 2588 recante
 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Decreti legislativi 27/05/1999. n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
- Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 Istruzioni operative n.25 D.M. 15 gennaio 2015, n.
 162 Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 Istruzioni operative n. 11 Istruzioni operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Manuale delle procedure dei controlli delle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali" nella versione 2014/2022 approvato con D.D.G. n4234 del 12/11/2021;
- Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali versione 2014-2022 approvate con DDG n. 4239 del 12/11/2021.
- DA 4 marzo 2014 Disciplina relativa alle filiere corte dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana;
- L. 29 dicembre 1993 n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura", Art. 8 "Registro imprese";
- D. lgs. 18 maggio 2001 n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge n. 57 del 5 marzo 2001", Art. 4 "Esercizio dell'attività di vendita";
- D.M. 20 novembre 2007 Attuazione dell'art. 1 comma 1065 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

- L.R. n. 11 del 12 maggio 2010 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010, Art. 83 "Mercati contadini";
- L.R. 24 novembre 2011 n. 25 "Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato cooperazione e commercio. Variazioni di bilanci", art. 8 "Disposizioni per la diffusione della conoscenza della produzione agricola e agroalimentare regionale di qualità" e art. 10 "Attività di vendita diretta e mercatale".

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della riservatezza. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.lgs. del 10.08.2018, n. 101 e del Reg. (UE) 2016/679, tutti i dati saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

Il presente Bando sarà pubblicato nel sito ufficiale del PSR Sicilia 2014/2022: www.psrsicilia.it e sul link https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sarà pubblicato un avviso per estratto con il quale si informa dell'avvenuta approvazione del presente Bando e pubblicazione nel citato sito istituzionale.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dario Cartabellotta